

CODICE DEONTOLOGICO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI - ODATECH

1 - PRINCIPI GENERALI - ODATECH

1.1 L'attività di certificatore energetico è esercitata da tecnici e soggetti accreditati in possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle norme di tempo in tempo vigenti.

1.2. I soggetti accreditati sono tenuti ad operare nel pieno rispetto delle norme vigenti, delle regole deontologiche dei rispettivi ordinamenti professionali e delle disposizioni del presente Codice deontologico e ad agire rispettando le specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente a ciascun soggetto accreditato. Qualora un soggetto accreditato non sia in grado di coprire tutti gli ambiti rilevanti di un incarico di certificazione egli è tenuto ad agire unitamente ad altro tecnico accreditato, in modo che il gruppo così formato assicuri la copertura di tutti gli ambiti professionali rilevanti.

1.3. Ogni certificatore energetico iscritto all'elenco gestito da Odatech esercita la propria attività con diligenza, competenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei committenti, dei colleghi e dei terzi con cui si relaziona, oltre che di Odatech stesso. È altresì tenuto ad evitare situazioni di incompatibilità dalle quali potrebbero derivare dubbi sull'obiettività del proprio operato o causare interferenze tra il proprio interesse e quello del committente.

1.4. Ogni certificatore energetico sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente.

1.5. Ogni certificatore energetico provvede al proprio costante aggiornamento professionale con l'obiettivo di migliorare le proprie abilità e si dota dei mezzi necessari per assolvere le attività richieste in modo completo e puntuale, garantendo la sicurezza e la conservazione dei dati e dei documenti relativi a ciascun incarico.

1.6. Nella propria attività il certificatore deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali ed al minimo spreco delle fonti energetiche.

1.7. Ogni certificatore energetico è tenuto a commisurare il proprio compenso professionale alle attività specifiche che gli vengono richieste. Nella determinazione del proprio compenso il certificatore tiene conto, fra l'altro, dell'attività richiesta e delle spese vive da sostenere.

1.8. Il certificatore energetico conserva tutti i dati e i documenti relativi agli incarichi assunti per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di emissione di ciascun attestato di prestazione energetica.

2 - RAPPORTI CON ODATECH

2.1. Ogni certificatore energetico iscritto all'elenco ufficiale gestito da Odatech ha l'obbligo di leale collaborazione con i relativi organi interni (Comitato di Schema, Consiglio di Indirizzo e Direttore), dovendo corrispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti e di informazioni, nonché comparando davanti agli stessi in caso di citazione.

2.2. Il certificatore energetico si adegua alle deliberazioni assunte dal Comitato di Schema e dal Consiglio di Indirizzo di Odatech.

2.3. Nello svolgimento della propria attività professionale il certificatore è tenuto a non porre in essere comportamenti che causino discredito ad Odatech, né a prestare dichiarazioni che siano o possano essere considerate ingannevoli e/o che non siano autorizzate da Odatech.

3 - RAPPORTI CON I COLLEGHI

3.1. Il certificatore deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi.

3.2. Il certificatore che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo averlo comunicato al collega sostituito.

3.3. Per nessuna ragione e in nessun caso il certificatore energetico deve attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri.

4 - INCOMPATIBILITÀ

4.1. Il certificatore si impegna ad agire in modo indipendente e assicurando la propria imparzialità di giudizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ravvisano delle condizioni di incompatibilità nei seguenti casi:

- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio dell'attività di certificatore in contrasto con norme specifiche che lo vietino;

4.2. Il certificatore non può svolgere attività di certificazione nei casi, individuati dalla normativa provinciale e nazionale vigente, in cui venga meno la condizione di assenza di conflitto di interessi e non sia garantita l'imparzialità ed indipendenza del suo giudizio.

4.3. Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di sottomissione a richieste del committente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti.

5 - SANZIONI DISCIPLINARI

5.1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice Deontologico il Consiglio di Indirizzo di Odatech delibera, previa garanzia di contraddittorio con il professionista interessato, una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura, sospensione e cancellazione dall'elenco ufficiale Odatech.

5.2. L'iscrizione nell'elenco è sospesa qualora Odatech accerti violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato. La sospensione è disposta motivatamente dal responsabile di Odatech, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno. Avverso la sospensione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato da Odatech. L'iscrizione nell'elenco può essere altresì sospesa nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.

5.3. L'iscrizione nell'elenco è cancellata qualora Odatech abbia accertato gravi violazioni al codice deontologico adottato o all'accordo sottoscritto dal soggetto accreditato, gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per l'accreditamento, ivi compreso il mancato pagamento della tariffa di iscrizione, nei casi in cui la stessa è dovuta. Avverso la cancellazione è ammesso il ricorso al Comitato di schema nominato dall'OdA. L'iscrizione nell'elenco può essere altresì cancellata nei casi previsti dalle vigenti norme provinciali in materia di certificazione energetica.

5.4. In caso di applicazione delle sanzioni di sospensione o cancellazione dall'elenco, il certificatore energetico interrompe immediatamente l'utilizzo di ogni riferimento all'accreditamento e, in caso di revoca del medesimo, è tenuto a restituire attestati ed ogni altra documentazione rilasciata da Odatech.

5.5. Le sanzioni disciplinari emesse dai rispettivi Ordini e/o Collegi professionali sono tempestivamente comunicate dal professionista alla Direzione di Odatech, la quale ne informerà il Comitato di Schema ed il Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Indirizzo tiene conto dei provvedimenti applicati dagli Ordini e Collegi professionali e valuta di volta in volta l'opportunità di eventuali sanzioni.